

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO D'ACCESSO  
ALL' AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 2 TERMOLI  
PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**INDICE**

- CAPO I      Disposizioni generali
- Art. 1 - Ambiti Territoriali di Caccia
  - Art. 2 - Ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione Molise
    - 2.1 - Presentazione delle istanze
    - 2.2 - Modalità di ammissione
      - 2.2.a - Esito dei sorteggi
      - 2.2.b - Diritto di priorità all'ammissione
    - 3.3 - Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione
      - 3.3.1 - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi
      - 3.3.2 - Cacciatori non residenti ammessi
      - 3.3.3 - Cacciatori non residenti ammessi (riservatari)
    - 3.4 – Interscambio
- CAPO II      Disposizioni finali
- Art. 4 - Rimborso delle quote di partecipazione economica

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

L'esercizio della caccia sul territorio della Provincia di Campobasso, denominata in seguito più brevemente "Provincia", è consentito a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.

Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dalla Provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale nel quale debbono essere riportati, tra l'altro, gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., il numero complessivo di cacciatori ammissibile in ogni ambito territoriale di caccia è stabilito in base all'indice di densità venatoria minimo indicato dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali, in rapporto all'estensione territoriale e alle risorse faunistico ambientali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20 comma 1 lett.re c) e d) della predetta legge regionale, la Provincia, con proprio atto, determina annualmente il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente nonché fissa, per ogni ambito territoriale di caccia, le quote di partecipazione economiche a carico dei cacciatori secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis della citata legge regionale.

Sulla base del numero totale di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale di caccia, la Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della predetta L.R. n° 19/93, determina annualmente il numero di cacciatori non residenti da ammettere agli ambiti stessi.

#### **Art. 1**

#### **Ambiti Territoriali di Caccia**

In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19 e del D.P.G.R. n. 613 del 13/06/1994, l'attività venatoria nella Provincia di Campobasso può essere esercitata nel seguente ambito territoriale di caccia denominato n "2 TERMOLI":

**2 - TERMOLI** comprendente i Comuni di: Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Le aree nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria, sono individuate nella pianificazione faunistico - venatoria regionale predisposta ed approvata dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.

**Art. 2**  
***Ammissione dei cacciatori non residenti nella Regione Molise***

2.1 - Presentazione delle istanze

Fermo restando le limitazioni di accesso calcolate in base all'indice di densità venatoria minimo previsto dall'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. e la regolamentazione dell'attività venatoria che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell'art. 28 della predetta legge regionale, l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria negli Ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia di Campobasso è rilasciata a tutti i cacciatori non residenti nella Regione Molise che siano in possesso di regolare licenza di porto di fucile e del tesserino regionale rilasciato dalla Regione o Provincia di residenza.

Saranno considerate valide tutte le istanze di ammissione pervenute a mano, a mezzo fax o spedite a mezzo del servizio postale di Stato presso la sede dell'ATC 2 Termoli entro e non oltre il termine **perentorio del 31 maggio 2010** fermo restando che, in caso di utilizzo del servizio postale, saranno considerate valide solo quelle pervenute presso la sede dell'Ambito entro il **termine perentorio del 7 giugno 2010**. Le domande consegnate o fatte pervenire dopo le citate date, quelle incomplete o illeggibili, tali da non consentire l'acquisizione delle generalità del richiedente, ovvero, difformi dagli schemi adottati dell'Ambito o nelle quali non risultino le dichiarazioni previste dallo stesso Ente, non saranno prese in considerazione. Ove possibile, la non ammissibilità delle istanze sarà portata a conoscenza degli interessati previa comunicazione scritta.

Così come disposto dall'art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., non saranno comunque ammessi i cacciatori che, essendo stati ammessi nella stagione venatoria "2009/2010", non hanno provveduto a restituire, **entro il 10 marzo 2010**, copia del tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza.

**L'ammissione di cacciatori non residenti che abbiano subito sanzioni in materia venatoria per l'annata trascorsa, sarà subordinata a giudizio insindacabile del comitato.**

2.2 - Modalità di ammissione

Il numero di cacciatori non residenti nella Regione Molise da ammettere all'esercizio dell'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia di Campobasso e Termoli sarà determinato dalla Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., in base alla differenza tra il numero complessivo di cacciatori ammissibili e il numero di cacciatori residenti che hanno prodotto istanza nei due ambiti territoriali di caccia.

Qualora il numero delle istanze prodotte dai cacciatori non residenti risulti superiore a quello prefissato dalla Regione ai sensi della predetta disposizione, l'ammissione degli stessi verrà determinata mediante apposito sorteggio aperto al pubblico da espletarsi, presso la sede dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale di Caccia n°2 Termoli. Con tale procedimento si provvederà, per ogni ambito territoriale di caccia, all'individuazione dei cacciatori ammessi e non ammessi all'esercizio dell'attività venatoria. Qualora il calendario venatorio preveda di suddividere il numero di posti disponibili per regione, si provvederà a ripartire tale numero per le 19 Regioni includendo la Repubblica di S. Marino

nell'Emilia Romagna. Nel caso alcune regioni non raggiungano il numero dei posti assegnati, ovvero, vi siano regioni per le quali non sono pervenute istanze, gli stessi posti verranno ulteriormente suddivisi per le rimanenti regioni che presentano un esubero di domande.

#### 2.2.a - Esito dei sorteggi.

Al termine delle operazioni di sorteggio saranno stilati appositi elenchi contenenti i nominativi dei cacciatori ammessi nonché le graduatorie relative ai cacciatori non ammessi da considerare riservatari.

Nel rispetto delle norme emanate dal Dlgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno pubblicati sul sito Internet della A.T.C. n° 2 Termoli, [www.atc2termoli.it](http://www.atc2termoli.it)

#### 2.2.b – Diritto di priorità all'ammissione

I cacciatori in possesso dei requisiti appresso indicati, possono avvalersi del diritto di priorità all'ammissione specificandolo nell'apposita istanza e compilando la relativa autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, posta all'interno dell'istanza stessa, con la quale l'interessato dichiara di possedere uno dei predetti requisiti ( la precedenza sarà destinata ai nativi):

- A) – di essere nato nella Regione Molise;
- B) – di svolgere attività lavorativa stabile e continuativa in qualità di titolare o dipendente di aziende private o Enti pubblici aventi sede nella Regione Molise (non saranno ammessi coloro che svolgono lavori saltuari quali rappresentanze, consulenze, ecc. per conto di ditte aventi sede al di fuori dalla Regione Molise);
- C) – di essere proprietario, da almeno 4 (quattro) anni dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione, di appezzamenti di terreno ricadenti nella Regione Molise aventi una superficie minima complessiva di Ha **1.00.00** (*indicare gli estremi catastali*);
- D) – di essere coniugato ovvero convivente dichiarato presso il Comune di residenza con persone nate in Molise;
- E) – di possedere un grado di parentela diretto (genitori, figli, fratelli, sorelle e nonni) con persone residenti nella Regione Molise;

Il possesso dei predetti requisiti, fermo restando l'esito dei controlli sulle auto certificazioni prodotte dall'interessato, determinerà l'ammissione automatica all'ambito territoriale di caccia richiesto.

Qualora venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, non corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, la stessa si riterrà non ammissibile.

### 3.3 - Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione

#### 3.3.1 - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi

Le posizioni ottenute a seguito delle procedure di sorteggio e le modalità da adottare per l'ottenimento dell'ammissione saranno portate a conoscenza dei soggetti richiedenti esclusivamente tramite il sito Internet dell'ATC. Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai soggetti interessati. La pubblicazione su internet costituirà anche avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n° 241/90 e ss.mm.

#### 3.3.2 - Cacciatori non residenti ammessi

I cacciatori risultati ammessi per diritto o mediante il sorteggio di cui al precedente art. 3.2, dovranno spedire all'A.T.C, entro e non oltre il termine perentorio del giorno \* , **l'attestazione originale del versamento (mod. 123 a due ricevute) di € 171.90 (centosettantuno/90) sul c.c.p. 96295837 intestato a Provincia di Campobasso – Servizio Tesoreria con causale Quota di accesso A.T.C. 2 Termoli anno 2010** richiesto quale quota di accesso all'ambito territoriale di caccia prescelto, maggiorato delle spese postali pari al costo di spedizione dell'atto autorizzatorio che sarà successivamente inviato.

#### **Non saranno prese in considerazione attestazioni di versamento inviate a mezzo FAX.**

L'A.T.C. non si assume alcuna responsabilità per disguidi postali che possano determinare il mancato recapito delle predette attestazioni presso l'ufficio competente entro il termine sopra stabilito.

Ai cacciatori che invieranno la predetta attestazione entro il termine sopra specificato, sarà successivamente trasmessa, a mezzo servizio postale, l'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale richiesto. La stessa dovrà essere allegata al tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza, insieme alla licenza di porto di fucile e alla ricevuta di versamento, per essere esibita in caso di controllo da parte del personale ispettivo.

Il mancato invio dell'attestazione entro il termine sopra specificato, comporterà la inammissibilità all'ambito prescelto. L'autorizzazione decadrà, altresì, qualora il cacciatore non sia in possesso dell'apposito tesserino regionale rilasciato dalla Regione o Provincia di residenza, ovvero, del regolare porto di fucile. In tal caso gli interessati potranno produrre apposita istanza di rimborso utilizzando i moduli all'uopo predisposti dall'A.T.C.

#### 3.3.3 - Cacciatori non residenti non ammessi (riservatari)

Qualora si rendessero disponibili nuovi posti per effetto della decadenza delle autorizzazioni dei cacciatori inadempienti, ovvero, della rinuncia scritta ad esercitare l'attività venatoria inoltrata dagli stessi secondo le procedure di cui al successivo art. 4, i cacciatori posti nelle graduatorie di riserva verranno ammessi ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito prescelto in ordine di graduatoria. Lo scorrimento degli aventi diritto sarà effettuato nei periodi appresso citati:

- 1° scorrimento dal \*
- 2° scorrimento dal \*

**\*= date da definire dopo pubblicazione calendario venatorio Regionale**

I cacciatori riservatari che, per effetto dei predetti scorrimenti, risultino ammissibili, dovranno recarsi personalmente, ovvero tramite persona delegata, presso la sede dell'Ufficio competente della Provincia, nei periodi sopra stabiliti, pena la decadenza dell'ammissibilità, per far apporre, sul tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione o Provincia di appartenenza, il timbro che dà diritto di accesso all'ambito richiesto.

L'acquisizione di tale diritto sarà subordinato all'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità nonché della ricevuta del versamento della quota di partecipazione economica a favore dei Comitati di Gestione relativa ad ogni ambito territoriale di caccia prescelto.

Fermo restando l'obbligo di far apporre il timbro predetto presso l'ufficio competente, i cacciatori che presentino i requisiti di ammissibilità acquisiti a seguito degli scorrimenti delle graduatorie, possono, altresì, prenotare il posto inviando via fax, **sempre nei periodi sopra stabiliti**, copia della comunicazione precedentemente trasmessa dalla Provincia con acclusa la relativa ricevuta di versamento.

L'A.T.C. non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del servizio fax che possano determinare la mancata trasmissione delle comunicazioni, ovvero, l'illeggibilità delle stesse.

Dopo la data prevista quale termine utile per l'apposizione del timbro nell'ultimo periodo di scorrimento \* , si procederà ad ammettere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, tutti i cacciatori che hanno prodotto istanza entro i termini prescritti e non sono risultati ammessi per effetto delle procedure di sorteggio sopra evidenziate.

Le informazioni riguardanti il numero di posti disponibili e la propria posizione ottenuta per effetto degli scorrimenti sopra specificati, potranno essere assunte espressamente dall'interessato telefonando presso la sede dell'ufficio competente della A.T.C. n° 2 Termoli.

### 3.4 – Interscambio

I Comitati direttivi degli AA.TT.CC., sulla base di modalità da essi determinate e comunicate alla Provincia, potranno riconoscere, solo ai cacciatori residenti che hanno prodotto regolare istanza di ammissione, la facoltà di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione. Qualora attivate, le procedure di interscambio saranno espletate a cura degli stessi Comitati di Gestione che di volta in volta, provvederà ad apporre, sul tesserino regionale rilasciato al cacciatore residente, il divieto di caccia relativo alla giornata di competenza concessa in favore del cacciatore ospite.

Le giornate di caccia cedute non potranno essere superiore a 10 per ogni stagione venatoria, e per ciascun cacciatore residente.

Si intende ceduta la giornata venatoria, il cedente non può esercitare la caccia nella stessa giornata ceduta, in altri Ambiti della Regione.

**CAPO III**  
**Disposizioni Finali**

**Art. 3**

***Rimborso delle quote di partecipazione economica***

I cacciatori residenti e non residenti nella Regione Molise, che abbiano effettuato il versamento della quota di partecipazione agli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia, possono richiedere il rimborso delle predette quote inoltrando apposita istanza all'Ambito redatta sui modelli all'uopo predisposti nella quale si dichiara, ai sensi della D.P.R. n° 445/2000, di rinunciare all'esercizio venatorio nell'ambito territoriale di caccia prescelto.

Per i cacciatori che abbiano ricevuto il tesserino regionale, nel caso di quelli residenti, ovvero l'autorizzazione all'esercizio nell'ambito richiesto, per quelli non residenti nella Regione, le predette istanze dovranno pervenire, pena l'inammissibilità delle stesse, entro il giorno antecedente l'apertura della stagione venatoria prevista rispettivamente per i residenti e per i non residenti.

Hanno comunque diritto al rimborso:

- a) - i cacciatori non residenti ammessi agli Ambito Territoriale di "Termoli" i quali, per loro scelta o per altre motivazioni, non hanno provveduto ad apporre il timbro sul proprio tesserino regionale presso l'ufficio competente, sempre che le istanze di rimborso della quota di partecipazione, pervengano entro e non oltre il **31 dicembre 2010**, pena l'inammissibilità delle stesse;
- b) - i cacciatori non residenti che, pur avendo avuto notizia dell'avvenuta ammissione tramite pubblicazione sul sito Internet della A.T.C. n° 2 Termoli, non hanno spedito il relativo versamento entro i termini stabiliti dal precedente art. 3.3.2;
- c) - i cacciatori non residenti che, pur risultando nelle graduatorie di riserva e quindi non ammessi ad esercitare l'attività venatoria, hanno per errore prodotto il versamento all'ambito prescelto;

Il rimborso delle quote di partecipazione economica, decurtate delle spese postali sostenute dall'Ambito, sarà effettuato dallo stesso.

Il Comitato si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie per migliorare i criteri stabiliti. Le stesse modifiche saranno ritenute valide dal momento della loro pubblicazione sul sito dell'ATC.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si farà riferimento alla L. n° 157/92, alla L.R. n° 19/93 e ss.mm. e al **Calendario Venatorio Regionale che sarà emanato dalla Regione Molise.**